REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 705/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2014

che fissa il dazio all'importazione applicabile alle rotture di riso

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 183, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) L'accordo tra l'Unione europea e la Thailandia ([2]) per quanto riguarda il riso, approvato con decisione n. 2005/953/CE del Consiglio ([3]), prevede che, per le rotture di riso, l'Unione applichi un dazio all'importazione di 65 EUR per tonnellata.

(2) Al fine di attuare l'accordo tra l'Unione e la Thailandia, l'articolo 140 del regolamento (CE) n. 1234/2007 ([4]) del Consiglio stabilisce che il dazio all'importazione per le rotture di riso è di EUR 65 per tonnellata.

(3) Il regolamento (UE) n. 1308/2013, che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 1234/2007, non contiene disposizioni simili all'articolo 140 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Per quanto concerne i dazi all'importazione, l'articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che fissino il livello del dazio all'importazione da applicare in virtù delle norme stabilite, tra l'altro, da un accordo internazionale concluso a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(4) Al fine di rispettare sempre le disposizioni dell'accordo tra l'Unione e la Thailandia, è opportuno fissare il dazio all'importazione applicabile alle rotture di riso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nonostante l'aliquota dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune, il dazio all'importazione per le rotture di riso di cui al codice NC 1006 40 00 è di 65 EUR per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

([2]) Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 26).

([3]) Decisione del Consiglio 2005/953/CE, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 24).

([4]) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).